

TI_GERICHTE 17.2005.4 vom 1. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2005.4

FR: TI_GERICHTE 17.2005.4 du 1 février 2005

IT: TI_GERICHTE 17.2005.4 del 1 febbraio 2005

Regeste

arbitrio nella valutazione delle prove e nozione di furto commesso in banda e per mestiere

Erwägungen

E. 2

Il Procuratore pubblico afferma che, per quanto attiene a cinque episodi menzionati nell'atto di accusa, sulle porte-finestre delle abitazioni in cui sono stati perpetrati furti sono state rinvenute tracce di un orecchio che la polizia scientifica di _____, nel suo rapporto del 3 settembre 2004, ha attribuito inequivocabilmente all'uno o all'altro dei condannati. L'ispettore di polizia giudiziaria _____, autore del rapporto, ha confermato in qualità di teste tale conclusione. Se non che, fondandosi su un referto di parte redatto dai professori _____ e _____ dell'Università di _____, la prima Corte ha ritenuto che allo stadio attuale delle conoscenze il metodo d'identificazione usato dalla polizia scientifica è probante solo per escludere la presenza degli accusati sul luogo dei furti e non per ammetterla. Argomentando in tal modo i primi giudici avrebbero applicato la nozione di forza probante a senso unico e sarebbero incorsi in arbitrio. Infatti delle due l'una: o il metodo in rassegna è scientificamente inadatto (ciò che nemmeno la Corte ha preteso) o, se riconosciuto valido, esso vale come prova a carico. Basandosi sulla prova adotta dagli imputati, la Corte sarebbe caduta perciò in una palese contraddizione. La critica non ha consistenza. Intanto la Corte di assise non ha espresso dubbi solo dopo avere sentito l'opinione espressa dai periti di parte, ma anche dopo avere constatato, quanto al capo d'imputazione n. 1.13 dell'atto di accusa, che una traccia d'orecchio attribuita a uno degli imputati si riferiva in realtà a un furto che nemmeno era avvenuto e nell'ambito del quale la presenza degli imputati era da escludere. Ciò posto, il Procuratore pubblico dimentica che, sentito in aula, l'ispettore della polizia scientifica di _____, _____, dopo avere riconosciuto l'autorevolezza di cui gode nel mondo criminalistico il prof. _____ (uno dei periti di parte), ha dato atto che il metodo di identificazione tramite l'impronta dell'orecchio non può dirsi scientificamente ammesso, tanto che è appena stato formato un gruppo di esperti europei – sovvenzionato dall'Unione Europea – incaricato di verificare scientificamente l'attendibilità del medesimo (sentenza, pag. 22). Il Procuratore pubblico trascura dipoi che gli esperti di parte, nello spiegare perché il contestato metodo vale soprattutto come prova a discarico, hanno precisato che lors d'une comparaison entre une trace d'oreille relevée en association avec une activité délictueuse et des empreintes d'une personne mise en cause, cette comparaison peut amener à une exclusion de source commune en raison de dissemblances évidentes ; al contrario, dans l'hypothèse d'une correspondance entre une trace et une empreinte de contrôle, les données scientifiques actuellement disponibles sont insuffisantes à notre avis pour justifier une conclusion d'identification formelle (sentenza, pag. 21). Insistere che la prima Corte sarebbe caduta in

una netta contraddizione, al punto da integrare estremi dell'arbitrio nel valutare la portata probatoria del contestato metodo scientifico, non è serio.

E. 3

Secondo il Procuratore pubblico la Corte avrebbe commesso arbitrio anche perché dall'inchiesta non è emersa un'unica impronta d'orecchio riconducibile all'uno o all'altro degli accusati. Tali impronte sono infatti state rinvenute in ben cinque casi diversi, in un periodo relativamente lungo e in luoghi differenti, il che consentirebbe di superare le obiezioni dei periti di parte. Se non che, a prescindere dalla natura appellatoria dell'argomento, ancora una volta il Procuratore pubblico trascura che le certezze da egli espresse sono state smentite proprio in relazione a uno degli episodi menzionati nell'atto di accusa. Già si è visto, infatti, che nonostante l'attribuzione a uno degli accusati di un'impronta d'orecchio nella fattispecie evocata al capo d'imputazione n. 1.13 dell'atto di accusa, la prima Corte è giunta al solido convincimento che gli imputati non solo erano estranei a quel furto, ma che un vero e proprio furto nemmeno era avvenuto. Il Procuratore pubblico solleva critiche al riguardo, ricordando che la Corte ha ammesso come la risultanza peritale l'abbia spinta a discutere molto, ciò che – visti gli elementi a sua disposizione – avrebbe dovuto indurla a riconoscere l'efficacia del metodo in rassegna. Con una motivazione del genere egli confonde però il ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con l'appello. Donde l'inammissibilità del gravame su questo punto.

E. 4

Il Procuratore pubblico rimprovera altresì alla Corte di avere violato l'art. 139 n. 2 CP negando che gli accusati abbiano agito in banda. A suo parere, contrariamente a quanto hanno accertato i primi giudici (sentenza, pag. 24), i due imputati hanno sempre agito insieme, con un notevole grado d'organizzazione e un'indiscutibile intensità di collaborazione, ove si pensi che i furti per i quali sono stati condannati denotano un modo di operare costante, il quale implicava un chiaro riparto dei ruoli e una collaborazione particolarmente intensa. In che cosa consista però il preteso modo di operare costante e perché esso consentirebbe di individuare un riparto di ruoli e una collaborazione particolarmente intensa il Procuratore pubblico non spiega. Insufficientemente motivato, in proposito il ricorso dimostra una volta ancora la sua inammissibilità. Certo, come sottolinea il Procuratore, l'aggravante del furto in banda può desumersi anche da atti concludenti. Se non che, egli non illustra quali sarebbero tali atti concludenti. Comunque sia, secondo giurisprudenza è dato furto in banda allorché due o più soggetti manifestino espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi per commettere insieme più infrazioni indipendenti, anche se non hanno un piano comune e se le future infrazioni non sono ancora definite; dal profilo soggettivo occorre poi che gli autori conoscano la definizione di banda e vogliano agire di conseguenza (Corboz , *Les infractions en droit suisse* , vol. I, Berna 2003, n. 15 ad art 139 CP con numerosi riferimenti). I vincolanti accertamenti che hanno indotto la prima Corte a riconoscere gli imputati come autori di soli cinque – rispettivamente sei – furti o tentati furti a fronte delle 42 infrazioni prospettate nell'atto di accusa (dove l'accusa di furto in banda) non bastano per ravvisare l'aggravante in rassegna. La doglianza del Procuratore pubblico cade quindi nel vuoto.

E. 5

Secondo il Procuratore pubblico non si può disconoscere senza arbitrio che in concreto gli imputati hanno agito per mestiere. Ricordati i presupposti di tale aggravante, egli rammenta

che i primi giudici hanno riconosciuto ben otto furti imputabili ai condannati fra il 25 aprile 2003 e il 17 aprile 2004, per una refurtiva di circa fr. 306 000.–. I due, legati da stretta parentela, hanno sempre agito di comune accordo e con professionalità, scegliendo in modo mirato i valori di cui appropriarsi e spendendone buona parte al casinò, senza mai documentare né rendere verosimile di avere esercitato una professione qualsiasi. Vista inoltre la loro reiterata presenza nel Ticino al solo scopo di delinquere, non possono sussistere dubbi sull'aggravante. Per tacere del fatto – egli sottolinea – che con sentenza 6S.206/2003 del 6 agosto 2003 il Tribunale federale ha inflitto a un imputato che aveva commesso otto furti in due mesi, conseguendo una refurtiva di circa fr. 30 000.–, una pena di 15 mesi di detenzione. a) Nella _____ è stato riconosciuto colpevole di tentato furto commesso il 25 aprile 2003 (capo d'imputazione n. 1.4), di furto commesso il 15 maggio 2003 (capo d'imputazione n. 1.5) per una refurtiva di € 600 più un orologio, di tentato furto commesso il 15 febbraio 2004 in correità con il figlio (capo d'imputazione n. 1.35), di furto commesso il 6 marzo 2004 (capo d'imputazione n. 6.35) per una refurtiva di circa fr. 265 000.–, di furto commesso in correità con il figlio il 17 aprile 2004 (capo d'imputazione n. 1.42), per una refurtiva di fr. 10 560.– in parte recuperata _____ è stato a sua volta riconosciuto colpevole del furto commesso in correità con il padre il 15 maggio 2003 (capo d'imputazione n. 1.5), di tentato furto commesso il 21 ottobre 2003 (capo d'imputazione n. 1.16), di furto commesso il 21 ottobre 2003 (capo d'imputazione n. 1.17) per una refurtiva di fr. 5500.–, di tentato furto commesso il 25 febbraio 2004 (capo d'imputazione n. 1.29), di furto commesso il 4 aprile 2004 (capo d'imputazione n. 1.39) per una refurtiva di fr. 24 660.– e di furto commesso in correità con il padre il 17 aprile 2004 (capo d'imputazione n. 1.42). Ora, il Procuratore pubblico non spiega perché tali furti consumati o tentati (invero assai meno di quanti figurassero nell'atto di accusa) basterebbero per applicare l'art. 139 CP. Egli si limita a evocare la condanna per otto di essi (in realtà cinque commessi dall'uno e sei dall'altro accusato) tra il 25 aprile 2003 e il 17 aprile 2004 come se gli imputati fossero chiamati a rispondere di tutti i 42 addebiti. Il ricorso si palesa ancor più carente di motivazione ove si consideri che per finire il Procuratore nemmeno indica quali accertamenti istruttori e quali risultanze dibattimentali consentirebbero di ritenere che gli imputati hanno agito di comune accordo e con professionalità, con le modalità tipiche di un ladro per mestiere. Anzi, nella misura in cui pretende che costoro non abbiano reso plausibile l'esercizio di una qualsiasi professione, egli si discosta senza invocare arbitrio dalla sentenza impugnata, da cui risulta che la Corte ha creduto agli imputati quando sostenevano di avere un lavoro (sentenza, pag. 15). Il richiamo alla sentenza 6S.206/2003 del Tribunale federale è poi infruttuoso già per il fatto che il ricorrente non illustra per nulla come mai quel precedente si attagli al caso in esame. Le mera circostanza che allora siano stati inflitti all'imputato 15 mesi di detenzione – con l'aggravante del mestiere – per otto furti compiuti in due mesi non basta evidentemente per tracciare paralleli. b) Si aggiunga che i criteri posti dalla giurisprudenza per applicare l'aggravante del mestiere sono rigorosi. In DTF 116 IV 319 (confermata in DTF 123 IV 113 consid. c pag. 116, 121 IV 358 consid. 2a pag. 361, 119 IV 129 consid. 3 pag. 132, 117 IV 159 consid. 2a pag. 160–161; v. Corboz, op. cit. n. 15 ad art. 139 CP) il Tribunale federale ha precisato che delinque per mestiere chi commette furti alla stessa stregua di una professione, dedicandovi tempo e mezzi adeguati, applicandosi con frequenza e conseguendo o contando su redditi idonei. Il furto per mestiere può anche essere esercitato alla stregua di un'attività accessoria. Determinante è che l'autore abbia deciso di procurarsi in tal modo redditi relativamente regolari, i quali contribuiscano a soddisfare

apprezzabilmente i suoi bisogni. Se ciò sia il caso, va risolto secondo l'insieme delle circostanze. Rilevanti sono sotto questo profilo – tra l'altro – il numero e la frequenza dei furti, l'elaborazione di un determinato modo di procedere o di un determinato metodo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti e così via. Dalle azioni delittuose deve emergere inoltre che l'autore fosse pronto a compiere una molteplicità di furti (DTF 116 IV 319 consid. 3b pag. 329; v. anche DTF 123 IV 113 consid. c pag. 116 e 119 IV 129 consid. 3 pag. 132). Senza dimenticare che sull'eventualità di un reato per mestiere influisce anche la pena minima edittale. In concreto il ricorso non descrive minimamente perché i vari episodi per i quali gli imputati sono stati condannati, con riferimento ai singoli momenti in cui sono stati messi in atto, integrerebbero gli estremi dell'aggravante del mestiere che comporta una pena edittale minima di tre mesi. Una volta di più il rimedio difetta perciò di motivazione.

E. 6

PC 6

E. 7

PC 7

E. 8

PC 8

E. 9

PC 9

E. 10

PC

E. 11

PC

E. 12

PC

E. 13

PC 13

E. 14

PC

E. 15

PC 15

E. 16

PC

E. 17

PC

E. 18

PC

E. 19

PC

E. 20

PC

E. 21

PC

E. 22

PC

E. 23

PC

E. 24

PC

E. 25

PC

E. 26

PC

E. 27

PC

E. 28

PC

E. 29

PC

E. 30

PC

E. 31

PC

E. 32

PC

E. 33

PC

E. 34

PC

E. 35

PC

E. 36

PC 36

E. 37

Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.